



ARC-GL  
Anno/N. 2018/2018  
Data 22/09/2018 11:54:20  
Prot. IN ENTRATA  
Class. 06

## Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata

**Da:** prot.procura.gela@giustiziacert.it  
**Inviato:** venerdì 21 settembre 2018 13:48  
**A:** prot.pg.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it;  
ord.gela@cert.legalmail.it  
**Oggetto:** Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 21/09/2018.0003391.U  
**Allegati:** Segnatura.xml;  
Invio\_Bando\_per\_l'ammissione\_al\_tirocinio\_formativo\_ai\_sensi\_dell'art.\_73\_del\_D.L.  
\_n.\_69-2013\_-\_2018.pdf

Visto,

- si pubblichi sul sito web del COA
- si invii agli iscritti con mail ordinaria
- si invii agli iscritti con PEC

Gela, li 24.09.2018

11/25/3/18



# Procura della Repubblica di Gela

**Ufficio del Procuratore della Repubblica**

Palazzo di Giustizia – Via Rosario Livatino – Edificio Procura –  
tel. 0933/812211-322-323 - fax 0933/812782 e-mail [procura.gela@giustizia.it](mailto:procura.gela@giustizia.it)  
posta elettronica certificata: [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it)

Prot. n. 3391/2018

Gela 21 SET 2018

UOR: Segreteria RUO: Valenti

FUNZIONE: Informazioni e comunicazioni

MACROATTIVITA': Comunicazione esterna


**OGGETTO:** Bando per l'ammissione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Gela ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69, conv. nella L. 09/08/2013 n. 98, come modif. dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, conv. nella L. 11/08/2014 n. 114.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE  
presso LA CORTE DI APPELLO di  
**CALTANISSETTA**

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
presso LA CORTE DI APPELLO di  
**CALTANISSETTA**

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
di  
**GELA**

Per opportuna conoscenza trasmetto il "Bando per l'ammissione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Gela ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69, conv. nella L. 09/08/2013 n. 98, come modif. dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, conv. nella L. 11/08/2014 n. 114".



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
- Fernando Asaro -

Prot. n° 70/2018 int.

21 SET 2018



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Gela

**Bando per l'ammissione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Gela ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21/06/2013, n. 69, conv. nella l. 09/08/2013, n. 98, come modif. dall'art. 50, co. 2, del d.l. n. 90 del 24/06/2014, conv. nella l. 11/08/2014, n. 114**

**VISTO** l'art. 73 legge 9 agosto 2013 e ss.mm., che prevede la possibilità di svolgere un periodo di formazione anche presso gli uffici requirenti,

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'indizione di una procedura per l'individuazione di n. 2 stagisti da inserire presso la Procura della Repubblica in intestazione per l'anno 2018/2019;

**RITENUTA** la necessità di organizzare, con ulteriori disposizioni interne di dettaglio, l'offerta formativa, tenendo conto della necessità di collaborazione per le attività giudiziarie e, al contempo, delle esigenze di formazione dei richiedenti e rinviando, per tutto quanto qui in non espressamente indicato, alla disciplina contenuta nell'art. 73 *cit.*;

### DECRETA

#### Art. 1

##### Indizione della procedura selettiva

1. Per l'anno 2018/2019 è indetta la selezione per la partecipazione allo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica in affiancamento a magistrati presso la Procura della Repubblica di Gela, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/13, conv. nella l. n. 98/13 e ss.mm.ii., per una sola volta e per la durata di 18 mesi.
2. Il numero complessivo dei tirocinanti da ammettere è pari a 2 (due) unità.

#### Art. 2

##### Requisiti per la partecipazione

1. Alla presente selezione sono ammessi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e, al contempo:

a) siano, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, co. 2, lett. g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Ossia non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.

b) abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 o abbiano riportato una media di almeno 27/30 nei seguenti esami: diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;

c) non abbiano compiuto trenta anni di età.

2. Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando (12 ottobre 2018).

### **Art. 3**

#### **Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, in carta semplice, direttamente presso la Segreteria amministrativa della Procura della Repubblica (piano IV, stanza n. 8 del Palazzo di Giustizia di Gela) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Procura della Repubblica di Gela - Segreteria amministrativa, Palazzo di Giustizia di Gela – Edificio Procura della Repubblica, via Rosario Livatino s.n.c. - CAP 93012 Gela (CL) oppure *on-line* all'indirizzo [prot.procura.gela@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.gela@giustiziacert.it) entro il termine per la presentazione della domanda stabilito il **12 ottobre 2018 ore 12:00**. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite o inoltrate per via telematica entro tale termine. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.

2. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato; ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, la firma non deve essere autenticata.

3. Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il *format* allegato al presente bando, rinvenibile presso la Segreteria amministrativa del Procuratore della Procura di Gela (dalle ore 09:00 alle ore 12:00) o nel sito *web* della Procura (al link <http://www.procura.gela.giustizia.it/>).

4. Il candidato deve indicare l'indirizzo presso il quale intenda ricevere ogni comunicazione.

5. Alla domanda di partecipazione, si dovrà allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 [diploma e voto di laurea, votazione riportata nelle materie elencate al punto b) di detto articolo].

### **Art. 4**

#### **Ammissione al tirocinio**

1. Sono ammessi al tirocinio formativo, a domanda e per una sola volta, coloro che, in relazione ai posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

2. Ai fini della formulazione della graduatoria, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla più elevata media nella votazione degli esami indicati nel superiore art. 2, al maggiore punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

3. A parità di punteggio, è ammesso il candidato che abbia svolto corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea ed in subordine, che presenti il piano di studi più confacente all'attività da svolgere ed in ulteriore subordine, una propensione, eventualmente già concretamente manifestata, all'attività di ricerca giuridica.

4. L'ammissione al tirocinio per coloro che ne abbiano i titoli avverrà a seguito di colloquio di verifica del possesso dei requisiti di cui sopra che si terrà con il Procuratore della Repubblica o con il Magistrato coordinatore.

### **Art. 5**

#### **Modalità di partecipazione al tirocinio formativo**

1. Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

2. Una volta ultimate le verifiche, il tirocinante ammesso allo *stage* formativo sarà avviato alla formazione e il tirocinio avrà inizio a decorrere dal primo giorno di disponibilità del magistrato cui verrà affidato.

3. All'esito dell'ammissione dello *stagista* sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno indicate, in dettaglio, le attività di collaborazione con il magistrato affidatario, ivi comprese le modalità di frequenza concordate con lo stesso.

4. Il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, nel caso di violazione degli

obblighi di cui al successivo art. 6 o in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

## Art. 6

### Obblighi ed oneri degli stagisti

1. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Gela, né possono rappresentare o difendere - neanche nelle fasi o nei gradi successivi della causa - le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
2. Gli stagisti sono tenuti ad astenersi dallo studio/esame dei fascicoli relative a procedimenti in trattazione da parte del magistrato affidatario in cui sia interessato, per qualsiasi motivo, lo studio legale presso il quale eventualmente svolgano o hanno svolto la pratica forense.
3. I tirocinanti dovranno immediatamente informare il magistrato affidatario di ogni altra situazione di incompatibilità, anche diversa da quelle indicate nei precedenti punti.
3. I tirocinanti devono attenersi agli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie di cui vengano a conoscenza durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto e astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione della attività svolta.
4. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.
5. Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del d.l. 21.6.2013 n.69 (conv. nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art. 50-*bis* del d.l. n.90 del 2014 (conv. nella legge n.114 del 2014), modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi al tirocinio.
6. Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'Avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
7. L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati.
8. Gli stagisti sono tenuti a seguire i corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio e quelli loro specificatamente dedicati, secondo i programmi della Scuola Superiore della Magistratura.

## Art. 7

### Esito del tirocinio

1. Il magistrato formatore, al termine dello *stage*, redige un'attestazione della frequenza del tirocinante, indicante l'esito, positivo o negativo, del tirocinio, corredata da una relazione, e la trasmette al capo dell'Ufficio.
2. L'esito positivo del periodo di formazione di cui al precedente punto costituisce:
  - a) titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del d.l.vo 5 aprile 2006, n.160, e *ss.mm.*;
  - b) titolo sostitutivo allo svolgimento di un anno di tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e, per il medesimo periodo, alla frequenza dei corsi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  - c) titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487., nei concorsi indetti dall'Amministrazione della Giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
  - d) titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, per i concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato;
  - e) titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

**DISPONE**

la trasmissione del presente bando al Consiglio Giudiziario del Distretto, la pubblicazione nel sito *web* della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, la trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.

Gela, 21 settembre 2018

 Il Procuratore della Repubblica  
*Fernando Asaro*